



ALLEGATO 5
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO DEI NOTIZIARI QUOTIDIANI ITALIANI E
TRASMESSI DALLE AGENZIE DI STAMPA - LOTTO ____**

CIG: _____



INDICE GENERALE

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

Articolo 2 – Oggetto

Articolo 3 - Contratti esecutivi/abbonamenti annuali

Articolo 4 - Durata

Articolo 5 - Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore

Articolo 6 - Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione

Articolo 7 - Verifiche, controlli ed accettazione

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 9 - Corrispettivi del Servizio

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

Articolo 11 - Penali

Articolo 12 - Cauzione

Articolo 13 - Riservatezza

Articolo 14 - Risoluzione

Articolo 15 - Recesso

Articolo 16 - Sicurezza e danni

Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 18 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro - Cessione del credito

Articolo 19 - Subappalto

Articolo 20 - Foro competente

Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 23 - Trasparenza

Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 25 - Condizioni risolutive espresse

Articolo 26 - Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione

Articolo 27 - Clausola finale



ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO DEI NOTIZIARI QUOTIDIANI ITALIANI E TRASMESSI DALLE AGENZIE DI STAMPA

TRA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI, con sede legale in Roma alla via dei Prefetti n. 46, numero di codice fiscale 80118510587, nella persona della dott.ssa Veronica Nicotra, in qualità di Segretario Generale, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente Contratto presso la suddetta sede (di seguito per brevità anche “ANCI” o “Amministrazione Contraente”),

E

XXXX, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);

PREMESSO

- a) che ANCI, con Determinazione n. _____, ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento del Servizio in abbonamento dei notiziari quotidiani italiani e trasmessi dalle Agenzie di stampa (di seguito, per brevità, anche “Servizio”);
- b) che a tal fine, ANCI - con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. _____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del _____ - ha indetto la “Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in quattro lotti, attraverso la piattaforma telematica di acquisto <https://anci.acquistitelematici.it>, per la conclusione di uno o più Accordi Quadro per ciascun lotto, ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio in abbonamento dei notiziari quotidiani in lingua italiana implementati di minuto in minuto e trasmessi dalle Agenzie di stampa, per un periodo di 36 (trentasei) mesi” (di seguito, per brevità, anche “Procedura” o “Gara”);
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del/i Lotto/i della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;



- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'ulteriore documentazione di Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali stipulata nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- f) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ANCI nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni.

1. Le premesse del presente Accordo Quadro e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
 - a) il Capitolato Tecnico (all. A), l'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore per il/i Lotto/i (all. B), l'Offerta/le Offerte economica/economiche presentata/e dal Fornitore con riferimento al/i Lotto/i) (all. C), la Dichiarazione relativa ai riferimenti del "conto dedicato" in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (all. D);
 - b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;



- b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per ANCI. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Accordo Quadro;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.

4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da ANCI.

5. Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Accordo Quadro.

6. Nell'ambito dell'Accordo Quadro si intende per:

- a) Accordo Quadro: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
- b) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato "4" del Disciplinare di gara;
- c) Offerta Tecnica: il documento di cui all'Allegato "6" del Disciplinare di gara, costituito dalla Relazione Tecnica e dall'ulteriore documentazione costituente l'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di Gara;
- d) Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato "3" del Disciplinare di gara;
- e) Fornitore: il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura con riferimento al/i Lotto/i che sottoscrive l'Accordo, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- f) Parte: ANCI o il Fornitore (congiuntamente definiti anche "Parti");



- g) Servizio: il servizio in abbonamento dei notiziari quotidiani in lingua italiana implementati di minuto in minuto e trasmessi dalle Agenzie di stampa, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, identificato e disciplinato dal presente atto e dal Capitolato Tecnico;
- h) Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 di cui all’Allegato “11” del Disciplinare di gara.

7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 2 - Oggetto

1. ANCI affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio, come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Tecnico.
2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche previste e prescritte nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
3. Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ANCI ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze di ANCI, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo di spesa di ciascun Lotto aggiudicato al Fornitore.
4. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche e Livelli di servizio prescritti nel presente atto, nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativa, nell’Offerta Tecnica del Fornitore e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
5. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva, pertanto ANCI si riserva la facoltà di affidare il Servizio stesso anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
6. ANCI si riserva di esercitare, nel corso della durata dell’Accordo Quadro:
 - a) la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;



- b) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di prorogare la durata dell'Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per una durata pari a 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario servizi supplementari che si sono resi necessari e che non erano inclusi nell'appalto iniziale, per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) la facoltà di affidare all'aggiudicatario ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per una spesa complessiva ulteriore pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi;
- e) la facoltà di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 3 – contratti esecutivi/abbonamenti annuali

1. ANCI affiderà i servizi oggetto dell'Accordo Quadro attraverso la sottoscrizione e l'invio di appositi contratti esecutivi/ordini, ciascuno sotto forma di un abbonamento annuale per il notiziario oggetto dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso, la Stazione Appaltante invierà al Fornitore un contratto esecutivo/ordinativo, in forma scritta e a mezzo PEC dall'Ufficio _____ nella persona _____, nel quale saranno indicate dettagliatamente l'entità e le caratteristiche dei servizi da eseguire, nei limiti stabiliti nell'Accordo Quadro.
2. Il Fornitore dovrà provvedere all'esecuzione del servizio a seguito della ricezione del Contratto esecutivo/Ordine, nel pieno rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nelle offerte tecnica ed economica.
3. Il Fornitore sarà tenuto ad accettare ordinativi di servizi fino alla concorrenza del massimale indicato nell'Accordo Quadro da lui sottoscritto.
4. Nell'ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nell'Accordo Quadro, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dall'Affidatario nei confronti dell'ANCI, atteso che in nessun caso l'Accordo Quadro garantisce all'Affidatario prestazioni minime afferenti ai servizi di cui all'oggetto contrattuale.



5. Resta inteso che, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, ANCI potrà decidere di stipulare uno o più Contratti esecutivi/ordini (abbonamenti annuali) in ragione del proprio fabbisogno, ovvero di non stipularne alcuno.

Articolo 4 – Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della sua sottoscrizione e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale e/o al completamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non siano state rese tutte le attività affidate o non sia esaurito l'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, ANCI si riserva di prorogare la durata del presente Accordo Quadro fino a concorrenza dell'importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, lettera a).

3. È vietato il rinnovo tacito dell'Accordo Quadro.

Articolo 5 - Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore

1. L'esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Accordo Quadro devono essere effettuate nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, all'Offerta Tecnica, da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche, ANCI potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto dell'Accordo Quadro e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti,



secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nell'Accordo Quadro pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo.

4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne ANCI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui all'art. 9) ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ANCI, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le attrezzature e il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e negli ulteriori Allegati del medesimo Accordo Quadro nonché negli ulteriori atti della Procedura e, ove migliorativa, nell'Offerta Tecnica;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad ANCI di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e, ove migliorativa, dell'Offerta Tecnica;
- c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da ANCI;
- e) comunicare tempestivamente ad ANCI le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione dell'Accordo Quadro, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale dell'Accordo Quadro;



f) manlevare e tenere indenne ANCI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ANCI e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad ANCI di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ANCI.

10. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad ANCI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

11. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che il Servizio dovrà essere eseguito con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza del personale impiegato nell'espletamento del Servizio.

12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, ANCI può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

Articolo 6 - Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione

1 Il Fornitore nomina quale "Responsabile Generale dell'Accordo Quadro" il proprio dipendente/dirigente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso ANCI per la gestione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro. Al Responsabile Generale dell'Accordo Quadro verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di ANCI. Il Responsabile Generale dell'Accordo Quadro è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Accordo Quadro. I recapiti del Responsabile Generale dell'Accordo Quadro sono di seguito riportati: numero telefono cellulare _____; numero telefono fisso _____; indirizzo e-mail _____; indirizzo pec _____.



2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, di sostituire il Responsabile Generale dell'Accordo Quadro, dovrà inoltrare ad ANCI, almeno a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

3 Per parte sua ANCI indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'esecuzione - in ordine alla gestione del presente Accordo Quadro il dott. _____, il quale rappresenta l'interfaccia di ANCI nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione dell'Accordo Quadro e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico. I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono di seguito riportati: numero telefono cellulare _____ ; numero telefono fisso _____ ; indirizzo e-mail _____ ; indirizzo pec _____ .

Articolo 7 - Verifiche, controlli ed accettazione

1 Il Servizio e tutte le attività oggetto dell'Accordo Quadro sono sottoposti a verifica e controllo da parte di ANCI.

2 Tali verifiche e controlli sono tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti, specifiche tecniche e termini prescritti nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Accordo Quadro dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di ANCI la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Accordo Quadro.

2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare,



il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, ANCI può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

Articolo 9 - Corrispettivo del Servizio

1. I corrispettivi dovuti da ANCI al Fornitore per l'esecuzione del Servizio sono determinati applicando lo sconto percentuale, offerto dal Fornitore in sede di gara riportato nell'Offerta Economica, che deve intendersi qui integralmente trascritta.

2. Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente comma 1 è onnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico.



3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 si riferisce al Servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. Lo sconto offerto e, conseguentemente, il corrispettivo di cui al precedente comma 1, è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Accordo Quadro.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 9 sarà effettuato da ANCI in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura elettronica relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente.
3. In ciascuna fattura elettronica emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma ANCI procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: *"Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72"* e dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine. L'importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell'effettuazione da parte di ANCI dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
4. Le Parti convengono che sull'importo di ciascuna tranches di pagamento verrà applicata ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. una ritenuta dello 0,50 per cento. La



ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dell'importo pattuito a seguito di positiva valutazione del servizio/della fornitura da parte di ANCI e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

A tal fine il Fornitore è tenuto ad emettere ciascuna fattura con indicazione dell'importo già decurtato della trattenuta di garanzia che verrà complessivamente fatturata unitamente alla liquidazione finale.

5. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da ANCI secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da ANCI, relativa ai riferimenti del "conto dedicato" (All. D) in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di ANCI che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.

6. ANCI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Agenzia delle entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, ANCI applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.

7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ANCI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, ANCI



potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera a mezzo PEC inviata al Fornitore.

9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Accordo Quadro un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle sole attività effettivamente prestate corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del contratto a cui si riferisce.

10. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di ANCI dovrà essere effettuato nei confronti della Mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna Mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

11. Sulle somme dovute da ANCI al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 11 - Penali

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verificano le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, ANCI potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:

a) In caso di mancata fornitura della prestazione o comunque di mancata fruibilità dei notiziari o dei servizi – per tale intendendosi un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo,



nell'arco della stessa giornata, dell'orario di fornitura contrattualmente stabilito - per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili all'aggiudicatario, A.N.C.I., in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione all'Agenzia, applicherà per ogni giorno di mancata fornitura una sanzione pari ad un decimo del corrispettivo mensile contrattualmente stabilito.

b) A partire dalla terza accertata infrazione di tale natura, nel caso di mancato rispetto, in misura superiore al 15%, della media giornaliera, calcolata su base settimanale, del numero dei lanci contrattualmente stabilito, sarà applicata alla commissionaria una sanzione pari a quella di cui al precedente punto a).

c) In caso di ritardo nella fornitura delle prestazioni o comunque di ritardata fruibilità dei notiziari o dei servizi rispetto a quanto indicato nell'offerta tecnica - non derivanti da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili all'Agenzia - sarà applicata una penale pari all'uno per mille del valore del contratto.

d) L'Amministrazione committente potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ove l'importo complessivo delle penali raggiunga un ammontare pari al 10% del valore netto del contratto ovvero in caso di mancata fruibilità dei servizi imputabile all'Agenzia, per un periodo complessivamente superiore a 15 (quindici) giorni. In tali casi A.N.C.I. ha diritto a ritenere definitivamente la cauzione e di procedere nei confronti dell'Agenzia per il risarcimento del danno.

e) A.N.C.I. potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

2. Il Fornitore si obbliga ad adibire all'erogazione del servizio il gruppo di lavoro avente le caratteristiche dichiarate nell'offerta presentata per la partecipazione alla procedura di affidamento. Qualora tale gruppo di lavoro risulti non conforme a quanto dichiarato, il Fornitore



sarà tenuto a ricostituire il gruppo di lavoro come previsto nell'offerta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di ANCI;

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da ANCI al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad ANCI nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di ANCI, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. ANCI potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. ANCI, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento del maggior danno.

7. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ANCI a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo 14.

Articolo 12 - Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di ANCI per un importo di Euro _____, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara (Allegata fideiussione).



2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di ANCI a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.
3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ANCI, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di ANCI a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di ANCI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata dell'Accordo Quadro e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di ANCI.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, ANCI ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Articolo 13 - Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.



2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;

b) che ANCI abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di ANCI, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro per la partecipazione a gare ed appalti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ANCI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ANCI.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

Articolo 14 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di PEC da ANCI per porre fine all'inadempimento, ANCI ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente



Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.

2. In ogni caso, si conviene che ANCI potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con lettera a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 5 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 7 (Verifiche, controlli ed accettazione), 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni), 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 18 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro - Cessione del credito), 19 (Subappalto), 20 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, ANCI ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di ANCI di procedere all'esecuzione del presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

Articolo 15 - Recesso

1. ANCI ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione inoltrata al Fornitore con lettera a mezzo PEC, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la



ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di ANCI delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro o, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. e dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ANCI; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna fin da ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di ANCI.

5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, ANCI ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ANCI.

6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Accordo Quadro, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 relativamente ai contratti di servizi.

Articolo 16 - Sicurezza e danni



1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ANCI e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di ANCI azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ANCI, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, ANCI è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ANCI, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

Articolo 18 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro - Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ANCI avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.



Articolo 19 - Subappalto

1. È ammesso il subappalto del servizio in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti attività: _____ , ai soggetti indicati in sede di Procedura ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad ANCI la documentazione di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di ANCI per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di ANCI della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ANCI da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente l'Accordo Quadro di subappalto qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da ANCI inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ANCI né al differimento dei termini di esecuzione dell'Accordo Quadro.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.



9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ANCI può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 20 - Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. ANCI tratta i dati relativi all'Accordo Quadro in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet www.anci.it, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di



compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad ANCI per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d'uso, al presente Accordo Quadro o dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 23 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara, con riferimento alla Gara, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.



2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di ANCI di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.

2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, ANCI - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con lettera trasmessa a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.

3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad ANCI ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in



essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Accordo Quadro.

5. ANCI verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Accordo Quadro, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad ANCI, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che ANCI si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 25 - Condizioni risolutive espresse

1. L'Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula dell'Accordo Quadro e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;



- d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000;
- f. al verificarsi di una qualsiasi delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Accordo Quadro si intenderà risolto e ANCI avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 26 - Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, pubblicato sul sito istituzionale di A.N.C.I. Il Fornitore si impegna a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ANCI e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Accordo Quadro.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, ANCI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Articolo 27 - Clausola finale



1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, dell'Accordo Quadro da parte di ANCI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima ANCI si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
 3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- A.N.C.I.

IL FORNITORE

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 4 (Durata); Articolo 5 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 6 (Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione); Articolo 7 (Verifiche, controlli ed accettazione); Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Corrispettivi del Servizio); Articolo 10



(Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza, danni); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 18 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro - Cessione del credito); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 26 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 27 (Clausola finale).

IL FORNITORE

ALLEGATI

ALLEGATO "A" - Capitolato Tecnico; ALLEGATO "B" - Offerta Tecnica; ALLEGATO "C" - Offerta Economica; ALLEGATO "D" - Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari.